



# STATUTO

## **1. Nome e sede dell'associazione**

Sotto la ragione sociale – NOVARIA – l'associazione svizzera dei trapiantati di polmoni è costituita conformemente agli art. 60 ff e segg. del CSS. L'associazione è apolitica e aconfessionale, con sede al domicilio del presidente in carica.

## **2. Scopo**

L'associazione persegue:

- a) la promozione dello scambio di informazioni e solidarietà sociale tra i soci
- b) sostegno dei pazienti ed i loro parenti dopo il trapianto dei polmoni
- c) sostegno a futuri trapiantandi in veste di informazioni e consigli
- d) l'interscambio con associazioni elvetiche ed estere con finalità simili alle nostre
- e) sostegno e promozione di progetti scientifici inerenti al trapianto di polmoni
- f) promozione e divulgazione delle conoscenze del trapianto di polmoni nella popolazione e presso i medici svizzeri
- g) promozione della donazione di organi in Svizzera
- h) promozione di manifestazioni orientati ai pazienti trapiantati di polmoni

## **3. Soci**

L'associazione è composta da soci attivi, soci onorari e soci sostenitori.

Soltanto ai trapiantati di polmoni ed ai loro parenti è consentito essere soci attivi.

Lo stato di socio onorario viene attribuito a chi per attività specialmente benemerite per lo sviluppo di NOVARIA si è distinto. L'insignazione avviene in seguito a richiesta del comitato durante l'assemblea generale.

Soci sostenitori sono persone fisiche o giuridiche o ditte intenti a sostenere finanziariamente NOVARIA pagando la quota minima (o di più) fissata dall'assemblea generale.

## **4. Ammissioni, Dimissioni ed espulsioni**

È competente per l'ammissione di nuovi soci esclusivamente il comitato.

Dimissioni sono possibili in qualsiasi momento, dandone avviso iscritto entro la fine dell'anno al presidente. Il comitato decide un eventuale espulsione di soci.

Condotta indegna contro gli interessi dell'associazione, non aver saldato la quota annua per richiamo iscritto sono motivi di espulsione. Il socio espulso ha diritto di

ricorso entro 30 giorni all'assemblea generale. Soci dimissionari pagano la quota per l'anno intero e non hanno nessun diritto al patrimonio sociale.

## **5. Diritto di voto**

Soci attivi e soci onorari dispongono all'assemblea generale di un voto. Non può essere delegato,

## **6. Contributi sociali**

Tutti soci contribuiscono con una quota annua fissata al massimo di CHF 100.--. L'assemblea generale fissa l'ammontare di esso ogni anno. Soci onorari sono esentati. In caso di difficoltà finanziarie di un trapiantato il contributo può essere ridotto o, ad interim, sospeso. Quote sociali pagate appartengono alla cassa dell'associazione.

## **7. Introiti**

L'associazione è finanziata dalle quote dei soci attivi, dei soci sostenitori e da offerte finanziarie.

## **8. Organi sociali**

Gli organi dell'associazione sono:

L'assemblea generale  
Il comitato  
I revisori  
Il consigliere medico-scientifico

## **9. L'assemblea generale**

L'assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione ed ha le seguenti competenze:

- a) nomina dei votanti
- b) approvazione del protocollo dell'ultima assemblea generale
- c) mutazioni
- d) rapporto annuale del presidente
- e) approvazione dei bilanci annuali e del rapporto dei revisori
- f) richiesta al comitato per la distribuzione delle competenze
- g) approvazione del bilancio consuntivo e delle quote sociali nonché di eventuali rimborsi
- h) nomina del presidente
- i) nomina del comitato, tenendo conto dell'equilibrio linguistico
- j) nomina dei revisori
- k) onorazioni
- l) deliberazioni di richieste sottoposte dal comitato e dei soci all'assemblea generale
- m) diversi

## **10. Convocazione dell'assemblea generale**

L'assemblea generale è convocata dal comitato. L'assemblea generale ordinaria si riunisce ogni anno nel primo trimestre. La convocazione iscritta ed i trattandi saranno inviati almeno un mese prima dell'assemblea.

Interpellanze all'assemblea sono da inoltrare per iscritto al presidente almeno 20 giorni prima dell'assemblea generale.

In vista dell'assemblea generale può dimettersi al massimo un terzo del comitato. Un'assemblea generale straordinaria potrà essere convocata dal comitato o almeno di un quinto dei soci aventi diritto di voto. Il comitato darà seguito a tale richiesta entro 30 giorni, se ne sarà fatta richiesta iscritta elencando i trattandi.

### **11. Deliberazioni dell'assemblea generale**

Deliberazioni saranno prese a maggioranza dei soci presenti.

Modifiche dello statuto, dimissioni del comitato necessitano di una maggioranza di due terzi dei voti dei soci presenti. Durante l'assemblea generale si discute unicamente dei trattandi elencati nel invito e di mozioni dei soci sottoposti in tempo utile. Questi trattandi devono essere menzionati nell'ordine del giorno. Il protocollo informa delle deliberazioni e delle votazioni.

### **12. Comitato**

Al comitato compete la vigilanza delle attività che non sono di competenza dell'assemblea generale, in dettaglio:

- a) la decisione sull'adesione e sull'esclusione dei soci
- b) preparativi e convocazione dell'assemblea generale
- c) esecuzione delle decisioni dell'assemblea generale
- d) rappresentanza dell'associazione verso l'interno e verso terzi
- e) l'esecuzione della politica fissata dall'assemblea generale. Il comitato ha potere decisionale se sono presenti almeno la metà dei suoi membri. In caso di parità il voto del presidente è determinante
- f) contro decisioni del comitato, ai soci è consentito il diritto di ricorso all'assemblea generale

### **13. Composizione del comitato**

Il comitato a regola è composto da 7 – 11 membri. Esso è composto come segue:

Presidente, vicepresidente, cassiere, segretario/protocollista, custode degli indirizzi/webmaster e due supplenti. I membri del comitato sono nominati per 2 anni e possono essere rieletti.

- a) al presidente competono le assemblee dell'associazione e le rappresentanze all'interno e verso terzi. Partecipa a tutte le assemblee informative e generali e ne informa il comitato. Provvede alle pubblicazioni ed articoli di pubbliche relazioni sui giornali. Convoca le assemblee e del comitato e dell'assemblea ed è responsabile per il funzionamento dell'associazione. Presenta un rapporto annuale ed organizza l'assemblea generale dell'associazione. Istituisce un archivio per la corrispondenza in arrivo ed in uscita. In esso saranno custoditi tutti i protocolli, tutti i rapporti annuali e tutte le pubblicazioni dell'associazione.
- b) Il vicepresidente rappresenta il presidente in sua assenza e si impegna di sostituirlo in ogni momento. Ha delle competenze speciali.

- c) Il cassiere amministra le finanze, conduce la contabilità. Ha firma in coppia con il presidente o il vicepresidente. Può essere sostituito dal presidente o dal vicepresidente. Si impegna a sottoporre i bilanci consuntivi per fine gennaio di ogni anno al comitato ed all'assemblea generale. In ogni momento è suo dovere ostendere il saldo.
- d) Il segretario scrive il protocollo dell'assemblea generale, delle riunioni del comitato ed aiuta il presidente nei lavori d'ufficio.
- e) Al amministratore degli indirizzi compete l'invio di lettere ed inviti ai soci ed esegue le mutazioni. È di sua premura l'elenco completo degli indirizzi.
- f) I supplenti sostengono gli altri membri con competenze specifiche.

#### **14. Revisori**

Per la durata di due anni sono nominati due revisori, pertanto può essere solo una nomina nuova all'anno. I revisori approvano i bilanci consuntivi e sono responsabili per la loro ostensione per iscritto all'assemblea generale. I revisori ed il presidente sono in ogni momento autorizzati a visionare i bilanci.

#### **15. Consigliere medico**

Il consigliere medico-scientifico sostiene l'associazione in merito a questioni mediche.

#### **16. Impegno giuridico**

L'associazione s'impegna giuridicamente con una firma in coppia del presidente e di un altro membro del comitato.

#### **17. Finanze**

L'anno dell'associazione è identico all'anno del calendario. L'associazione risponde dei propri impegni finanziari col patrimonio sociale. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.

#### **18. Scioglimento**

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso soltanto dall'assemblea generale. Lo scioglimento può essere deciso soltanto coll'approvazione di  $\frac{3}{4}$  dei soci presenti aventi diritto di voto.

Il patrimonio sociale verrà donato ad un istituzione svizzera esentasse ch'è si occupa di donazioni di organi.

Il presente statuto viene approvato dall'assemblea consuntiva del 07.12.2004 ed entra in vigore immediatamente.

Zurigo, 07.12.2004

Il presidente:

Elisabeth Besse

Il segretario:

Ruth Ackermann

Il cassiere:

Roland Fischer